



REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA

(artt. 544 e ss. cpp)

**IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA**

In composizione monocratica – sezione unica – in persona del Giudice:

Dott.ssa Stefania Colesanti

alla pubblica udienza del **4 novembre 2022**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la

SENTENZA

CONTRO

Giannini Lionello, nato a Filignano il 04.06.1957, iv residente alla via Chiesa snc

Libero-assente

PARTE CIVILE

Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Isernia, in persona del
Presidente p.t. Toto Massimo

N. Sent. 416/22

N. RG T. 247/17

N. RGNR 1754/15

Sentenza in data:

04/11/2022

Depositata in Cancelleria il:

24 11. 22

Trasmesso estratto al PM
(art.15, co1, DM 334/89):

Comunicazione al P.G.
(art.548, co.3, CPP):

Notifica all'imputato
Contumace (art.548,co.3, cpp)

Data irrevocabilità

Comunicazione al PM
(art.27 DM 334/89):

Fatta scheda il:

Numero MOD. 3/SG:

Numero MOD. 2/A/SG:

Estratto esecutivo
(art.28 DM 334/89)

Imputato

Dei reati p. e p. dagli artt.81, 348 c.p. per aver esercitato abusivamente la professione di geometra (essendo sceso dall'esercizio della libera professione con provvedimento del Collegio dei Geometri della Provincia di Isernia del 3/12/2012); l'indagato aveva infatti istruito e sottoscritto pratiche di condono edilizio tra il 6/9/2013 ed il 19/5/2015, relative agli immobili di Buono Francesco, Vallone Marciano, Ricci Marciano, Ciabotti Mariano, Antonelli Pasquale, Miele Angela, Cernerà Giuseppe, Boccanegra Mario.

In Venafro dal 6/9/2013 al 19/5/2015.

Recidiva di cui all'art 99, primo comma, c.p.

Con l'intervento del Pubblico Ministero: V.P.O dott.ssa Carmela Mazzeo dell'avv. Paolo Sassi per la parte civile dell'avv. Gianluca Gianmatteo per l'imputato.

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. condanna a mesi sei di reclusione ed €.10.00,00 di multa, èubbicazione della sentenza, confisca di tutto ciò che è destinato al reato, trasmissione della sentenza al relativo ordine per decidere su un'eventuale pena accessoria dell'interdizione.

Qualora si ritenga di dover emettere sentenza di ne bis in idem che la stessa sia di non doversi procedere e non di proscioglimento.

La parte civile condanna a spese di giustizia e deposita conclusioni scritte

La difesa assoluzione per ne bis in idem, assoluzione ex art.530°, comma 1 e 2, c.p.p. per non essere stati provati i fatti ed in estremo subordine verificare la prescrizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.A seguito di decreto di citazione a giudizio emesso in data 9 febbraio 2017 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia, iniziava il processo, per il reato indicato in epigrafe, nei confronti di Giannini Lionello.

Ammessa la costituzione di parte civile al dibattimento venivano escussi i testi indicati ed, all'esito, le parti formulavano le rispettive conclusioni sulla base delle quali il Giudice emetteva il dispositivo di sentenza con riserva dei motivi.

2. L'imputato Giannini Lionello deve essere condannato.

Ed invero, allo stesso è contestato il delitto di esercizio abusivo della professione perché, pur essendo stato sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione di geometra con deliberazione del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri, continuava ad esercitare abusivamente la detta professione, istruendo e sottoscrivendo pratiche di condono edilizio tra il 2013 e il 2015.

3.Le emergenze probatorie risultanti dall'istruttoria impongono di condividere le contestazioni mosse dal PM.

E' necessario, dunque, riassumere brevemente l'istruttoria espletata, illustrando le deposizioni rese.

Il presidente del Collegio Provinciale dei Geometri di Isernia Massimo Toto dichiarava che l'imputato, pur essendo stato sospeso nel 2012 dall'esercizio della libera professione per morosità, collaborava sia con il comune di Filignano che con il comune di Venafro. In particolare, il Giannini istruiva le pratiche di condono come collaboratore esterno del comune di Venafro tant'è che negli uffici comunali aveva a disposizione una stanza sulla quale era stata apposta la targhetta con il suo nome. Furono effettuati anche dei solleciti sia al comune di Venafro che a quello di Filignano affinché fossero sospesi i rapporti di collaborazione e, successivamente, stante il perdurare della situazione, è stata formalizzata la querela. Dichiarava, altresì, di aver visto personalmente un parere del responsabile del servizio che richiamava l'istruttoria effettuata dall'imputato relativamente di una pratica di condono.

Tutto ciò trova puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dal sovrintendente Iolli Franco che aveva svolto i relativi accertamenti. Dalle indagini, infatti, risultò che

l'imputato, dopo la sospensione avvenuta nel 2012, aveva non solo istruito ma anche sottoscritto diciannove pratiche di condono edilizio per il comune di Venafro mentre per il comune di Conca Casale aveva ricevuto solo l'incarico di istruttore delle pratiche. Irrilevanti, infine, sono risultate le deposizioni rese degli altri testi escussi che nulla sapevano riferire in merito all'attività svolta dal Giannini perché, pur lavorando per il comune, erano stati nominati successivamente ai fatti di causa e, quindi, non al corrente del lavoro pregresso.

4. Le dichiarazioni qui compendiate sono da ritenersi senz'altro attendibili in ragione della coerenza estrinseca, della logicità intrinseca e della fonte da cui promanano.

Tanto esposto, non residuano dubbi sulla penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato. Infatti è emerso in maniera palese che l'imputato ha istruito e sottoscritto diciannove pratiche di condono così come confermato dal sovrintendente Iolli il quale testualmente ha dichiarato: *"è risultato che dopo la sospensione il Giannini aveva istruito diciannove pratiche, istruite e sottoscritte, diciannove pratiche per il condono edilizio, mentre nel comune di Conca Casale aveva solo ricevuto l'incarico di istruttore delle pratiche...sono allegate all'informativa...c'è anche il verbale di acquisizione allegato all'informativa...io ho chiesto (agli impiegati del comune) la documentazione e loro mi hanno dato le diciannove pratiche che sono state effettuate dal geometra...tutte le pratiche sottoscritte dal geometra Giannini e mi è stata data quella documentazione"*. Agli atti, poi, è stata depositata la relativa documentazione e, in particolare, le diciannove pratiche a firma dell'imputato, firma mai disconosciuta. Né si può invocare il ne bis in idem in quanto nel giudizio conclusosi con la sentenza n.574/2018 emessa da questo Tribunale e depositata agli atti, anche se è contestato lo stesso reato, ossia l'esercizio abusivo della professione, riguarda il solo rapporto di collaborazione per l'istruttoria delle pratiche, come risulta dal capo di imputazione ed esposto nelle stesse motivazioni, mentre nel caso de quo vengono contestate singole, specifiche pratiche che non solo erano istruite ma anche firmate e, quindi, espletate nella loro interezza, attività questa che necessita della qualifica di geometra e della

abilitazione all'esercizio della professione ed, inoltre, relativa a periodi parzialmente diversi tant'è che non è stata neanche formulata richiesta di riunione dei giudizi.

5. Circa il trattamento sanzionatorio, tenuto conto degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 c.p. si ritiene congrua per l'imputato la pena di mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa.

Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali.

6. Si considerano sussistenti i requisiti per il beneficio della sospensione condizionale della pena.

7. In riferimento alla domanda proposta dalla parte civile, accertata la responsabilità dell'imputato non vi è dubbio che la stessa vada accolta e, pertanto, la rimette per la liquidazione del danno innanzi al giudice civile.

L'imputato va, altresì, condannato alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile, spese che si liquidano come da dispositivo.

8. Considerati sussistenti i requisiti di cui all'art. 544 co. 3, si fissa il termine per il deposito della motivazione in giorni novanta.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara Giannini Lionello colpevole del reato di cui all'art. 81, 348 c.p. e, per l'effetto, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dispone la pubblicazione della sentenza e trasmissione della stessa all'Ordine dei Geometri ai fini dell'applicazione dell'interdizione dalla professione.

Letti gli artt. 538 ss. c.p.p.,

accoglie la domanda di risarcimento proposta dalla parte civile Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Isernia, in persona del legale rapp.te p.t., rimettendola per la liquidazione del danno innanzi al giudice civile;

condanna Giannini Lionello al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, e per essa l'erario, spese che liquida in € 2.500,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso ed IVA e CPA come per legge.

Letto l'art. 163 c.p.

Concede a Giannini Lionello il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Motivi in giorni 90

Isernia, 4 novembre 2022

IL GOP

DEPOSITATO IN CARCEREA il 24/11/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Alessandra Ruta)

avv. Stefania Colesanti
Stefania Colesanti